



Osservatorio Sicurezza - Ordine Architetti di Bologna

Newsletter 08 - 9/14

1) Obblighi del Datore di lavoro in ambito sicurezza sui luoghi di lavoro : normativa e giurisprudenza.

Il D.Lgs 81/08 e s.m.i. all' art. 2 c. 1 lett. bb D.Lgs stabilisce che l' informazione è... *il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro* . In termini più vicini alla terminologia degli esperti in salute, sicurezza ed igiene del lavoro si può parlare quindi di informazione come "trasferimento mirato a tutti i soggetti interessati di notizie e contenuti di carattere comportamentale, procedurale, concettuale, in aree tematiche tecnologiche, tecniche, scientifiche e legislative, utili ad attivare il complesso processo di prevenzione degli infortuni e delle tecnopatie" [cit. G. Roseo, Dipartimento Documentazione, Informazione e Formazione, ISPESL di Roma].

L'art. 36 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 come noto obbliga il datore di lavoro, il dirigente e il preposto (nell'ambito delle rispettive competenze) a provvedere affinché ogni lavoratore riceva una adeguata informazione in merito ai :

- a) rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- b) alle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- c) ai nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
- d) ai nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
 - b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
 - c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
- (...).

Nei confronti dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e dei lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati l'obbligo è limitato alle seguenti informazioni su:

- i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;
- sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate (artt. 2, 3 comma 9 e 36 c.3 D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81).

L'informazione "si sostanzia in un processo di trasferimento, dal datore di lavoro al lavoratore, di tutte quelle nozioni che siano necessarie per "identificare" e "gestire" i rischi e deve assicurare al lavoratore non solo una conoscenza dei rischi specifici connessi alla propria mansione, ma anche una consapevolezza generale del ciclo produttivo in cui lo stesso opera, sul presupposto che solo in tal modo egli possa effettuare scelte ed attuare comportamenti che non compromettano la sicurezza propria o altrui" (Marco Grotto).

Gli strumenti attraverso i quali può essere fornita l'informazione ai lavoratori sono i più vari: depliant, video, assemblee generali, volantini, incontri di piccolo gruppo, lezioni in aula; avvisi in bacheca, assemblee di reparto ecc. Deve altresì essere predisposto un programma delle attività di informazione e modalità "dedicate" per i nuovi assunti.

L'obbligo di [in]formazione potrà dirsi assolto mediante la consegna al lavoratore di un documento cartaceo solo quando vi sia la prova che lo stesso lo abbia effettivamente ricevuto e purché in quello non siano contenute solo indicazioni generiche [Cass. Pen., Sez. IV, 26 gennaio 2011-19 aprile 2011, n. 15618].

L'art. 18 comma 3 bis del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che "il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19 (Obblighi del preposto) e art.20 (Obblighi dei lavoratori)... ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti". Si tratta di un obbligo di controllo che ha una fortissima correlazione con l'informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori, poiché l'omissione di queste attività fondamentali è automaticamente, ipso facto, violazione dell'obbligo di vigilanza.

Le informazioni devono essere fornite ai lavoratori in forma semplice ed immediata, nella lingua loro facilmente comprensibile e facendo anche uso di immagini e figure; questo risulta particolarmente utile per lavoratori di bassa scolarizzazione o stranieri (art. 36 comma 4 D.Lgs. n. 81/2008: "Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo").

Spesso per ottemperare a tale obbligo si ricorre alla consegna di opuscoli illustrati controfirmati per ricevuta dai lavoratori stessi; tuttavia secondo la giurisprudenza questo modo di operare non è sufficiente in quanto l'informazione deve essere accompagnata sempre da un'opera di sensibilizzazione e da spiegazioni sui contenuti del materiale distribuito [Cass., sent. 3/6/95, n. 6486].

Inoltre, afferma la Cassazione, lo specifico onere di informazione e di assiduo controllo, "se è necessario nei confronti dei dipendenti dell'impresa, si impone a maggior ragione nei confronti di coloro che prestino lavoro alle dipendenze di altri e vengano per la prima volta a contatto con un ambiente dalle strutture a loro non familiari e che perciò possono riservare insidie non note [rifer.Cassazione penale sez. IV, 3 marzo 1995, n. 6486, Grassi, in Cass. pen. 1996,1957 (s.m.)]": «si ravvisa un profilo di colpa generica del datore di lavoro nell'aver assunto per un compito specifico e particolarmente rischioso due giovani inesperti dei rischi connessi al processo di lavorazione loro demandato, senza nemmeno compiere la più elementare indagine sulla loro capacità di svolgerlo nelle prudenti condizioni di assenza di pericolo" (Cass. Pen. Sez. IV, n. 14875 del 26 marzo 2004).

In tema di informazione dei lavoratori, «il datore di lavoro ha il preciso dovere non di limitarsi ad assolvere formalmente il compito di informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma di attivarsi e controllare sino alla pedanteria che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro. Né egli può disinteressarsi dell'ordinario svolgimento del lavoro e dei rischi "comuni", sul presupposto di una loro evidenza che li rende percepibili direttamente da parte del lavoratore» [Cass. Pen., Sez. IV, 10 dicembre 2003-6 febbraio 2004, n. 4870, e Cass. Pen., Sez. IV, 25 novembre 2010-18 gennaio 2011, n. 1225].

Esempi :

La Cassazione ha confermato la condanna di un datore di lavoro che non aveva informato il lavoratore sul fatto che l'uso di una certa macchina in un determinato modo e per compiere certe lavorazioni era sconsigliato dallo stesso produttore nel manuale delle istruzioni [Cass. Pen., Sez. IV, 17 settembre 2009-20 ottobre 2009, n. 40582].

L'obbligo di informare i dipendenti circa i rischi specifici per la sicurezza e la salute in relazione all'attività svolta deve essere adempiuto non solo attraverso la esplicitazione di divieti, ma soprattutto con l'indicazione delle conseguenze che determinate modalità di lavoro possono comportare [Cass. Pen., Sez. IV, 8 giugno 2010-27 settembre 2010, n. 34771]: è plausibile, infatti, che la prescrizione di protocolli comportamentali risulti inutile qualora il lavoratore non sia anche reso edotto delle conseguenze cui può condurre l'errata esecuzione di una certa attività rischiosa.

Obblighi, come si vede, assai precisi e definiti, che richiedono una chiara consapevolezza della loro importanza, e della necessità di organizzare adeguatamente, programmare e pianificare accuratamente la formazione e l'informazione dei lavoratori.

Perciò non adempie all'obbligo di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 di informare e formare i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e dei modi di prevenire i danni derivati dai rischi stessi, "il datore di lavoro che si limiti alla pur necessaria affissione di estratti delle norme di igiene del lavoro e alla applicazione, sugli impianti, di generici simboli di pericolo. L'obbligo di informazione, avendo ad oggetto la specificità dei rischi e i modi concreti di prevenire i conseguenti danni, deve essere attuato specificamente mediante: l'indicazione dettagliata delle sostanze chimiche contenute nei singoli impianti; l'indicazione dei pericoli per la salute derivanti distintamente da inalazione, contatto o ingestione delle sostanze stesse; l'informazione sui rimedi per fronteggiare l'intossicazione;

le istruzioni in ordine ai tempi e ai modi di utilizzo dei diversi mezzi personali di protezione messi a disposizione dei lavoratori [Pretura Brescia 12 ottobre 1983, Guerini, in Riv. giur. lav. 1984, IV, 138]". Peraltro l'ignoranza da parte del datore di lavoro dei rischi ambientali o dei modi di prevenire i relativi danni non vale a giustificare l'inadempimento agli obblighi di prevenzione e informazione, giacché dall'art. 2087 c.c. si desume per l'imprenditore l'obbligo strumentale di acquisire le necessarie cognizioni tecniche e di aggiornarsi sugli sviluppi delle conoscenze circa gli aspetti rischiosi del lavoro e circa le misure di sicurezza da adottare [Pretura Torino 14 luglio 1983, Gamalero e altro, in Riv. giur. lav. 1984, IV, 178]".

In tal senso è stato pure stabilito che sussiste la responsabilità di un legale rappresentante per aver cagionato lesioni personali gravi ad un proprio dipendente, in particolare, per colpa consistita in imprudenza, imperizia e negligenza e nella violazione della legge prevenzionistica in materia di formazione, che ometteva di assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni, ponendo in essere un antecedente causale necessario dell'incidente occorso ad un dipendente: quest'ultimo, operaio alle dipendenze della ditta predetta, mentre lavorava con una pressa idraulica alla sagomatura degli induttori di motori elettrici avendo ricevuto solo una sommaria e non adeguata formazione e informazione sulle mansioni lavorative che stava svolgendo, incautamente prima di far partire la pressa, azionava i pulsanti non utilizzando simultaneamente entrambe le mani bensì premendo il tasto di sinistra con il ginocchio sinistro e quello di destra con la mano destra, e rimanendo, nel repentino susseguirsi delle operazioni di sagomatura, intrappolato con la mano sinistra, rimasta libera, sotto la pressa e così riportando le lesioni personali gravi suindicate [Cassazione Penale, Sez. 4, 08 aprile 2010, n. 13247]. La Corte afferma che: "si osserva, in ordine al comportamento della persona offesa, che la questione sollevata dalla difesa è stata compiutamente valutata e disattesa con congrua motivazione dal Giudice d'appello, il quale è giunto ad escluderne l'abnormità ed arbitrarietà e finanche l'imprudenza, sicché detta censura s'appalesa nettamente aspecifica, avendo la sentenza impugnata precisato persino che, non potendosi parlare di vero e proprio "cambio di mansioni" avvenuto al di fuori e contro le direttive del datore di lavoro e del relativo potere-dovere di vigilanza, e ciò sulla scorta non solo delle dichiarazioni dell'infortunato ma anche di altri operai (addetti alla pressa), "deve pervenirsi alla conclusione che non solo da parte del soggetto depositario della posizione di garanzia venne omesso qualsiasi corso di formazione ed informazione sui rischi in generale, ma anche specifici connessi all'uso di quella pressa.... Infatti la pressa in origine era dotata di due cellule fotoelettriche, che impedivano alla parte in movimento della macchina di muoversi in senso verticale dall'alto verso il basso, in modo da esercitare una notevole pressione sul pezzo metallico da sagomare, quando nei pressi del pezzo e comunque nel raggio di discesa della parte mobile vi era un ostacolo di qualsiasi genere.

In tal modo la pressa rimaneva bloccata, quando l'operatore non aveva ancora tolto le mani dalla parte fissa della pressa utilizzata per poggiare il pezzo da sagomare. In tal modo veniva assicurata la protezione dell'operatore da rischi di infortuni.

Verificatasi l'avaria delle cellule fotoelettriche, la funzionalità della macchina veniva ripristinata, in maniera del tutto artigianale, da un dipendente della stessa impresa, il quale disattiva il circuito delle fotocellule e ripristinava il funzionamento della pressa, applicandosi due pulsanti alla base della stessa, da pigiare contemporaneamente al fine di provocare la discesa della parte mobile.

Perseverando nella condotta omissiva, il datore di lavoro non provvedeva ad istruire i dipendenti neppure sull'uso della pressa a seguito della modifica apportata, limitandosi a far apporre un cartello sul quale era stampato l'avviso di pigiare contemporaneamente i due pulsanti con entrambe le mani" [Cassazione Penale, Sez. 4, 08 aprile 2010, n. 13247].

Informative tratte da :

punto sicuro - testo dell'avvocato Rolando Dubini con sede in Milano.

Fonte Punto sicuro – www.puntosicuro.it

2) Inail: Schede per la definizione di piani per i controlli degli apparecchi di sollevamento materiali di tipo trasferibile e relativi accessori di sollevamento. Il documento, i profili del personale coinvolto, la check list e il facsimile di registro.

Nel dedalo di leggi e norme tecniche - non sempre chiare e non sempre applicate - interviene un nuovo documento che ha scopo di fornire strumenti utili per definire delle linee di indirizzo per i datori di lavoro per l'effettuazione di quanto previsto dall'art. 71 comma 8) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sugli apparecchi di sollevamento materiali. Il documento, realizzato dall'Inail con rappresentanti di Aisem, Ance, Anfia, Anima, Confindustria, Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali e UCoMESA, comprende le "Schede per la definizione di piani per i controlli di "apparecchi di sollevamento materiali di tipo trasferibile e relativi accessori di sollevamento" [Articolo 71 comma 8 D.Lgs. 81/08 s.m.i.]", documenti tecnici, a carattere volontario, utili al datore di lavoro per garantire gli interventi di controllo, non straordinari (art. 71 comma 8 lett. b) punto 2), "da condurre, secondo frequenze prestabilite, ad opera di personale formato, competente ed informato, per assicurare la permanenza nel tempo dei requisiti di sicurezza e garantire un uso

ininterrotto dell'attrezzatura, ove la documentazione del fabbricante a corredo dell'apparecchio di sollevamento ovvero dell'accessorio di sollevamento utilizzato risulti non disponibile (perché trattasi di macchina immessa sul mercato o messa in servizio prima del 21 settembre 1996, data di entrata in vigore in Italia della direttiva Macchine, o perché il manuale risulta smarrito ed il fabbricante dell'attrezzatura non è in grado di fornirne copia). Laddove, infatti, il manuale del fabbricante risulti disponibile o comunque reperibile, le indicazioni in esso contenute costituiscono il riferimento per il datore di lavoro". In particolare si ricorda che per gli apparecchi di sollevamento di tipo trasferibile la sicurezza "dipende dalle condizioni di installazione e pertanto è necessario un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento, in base a quanto prescritto dall'art. 71 comma 8 lett. a)".

Il documento prevede "una prima sezione dedicata alla specifica tipologia di attrezzatura, ovvero gli apparecchi di sollevamento di tipo trasferibile, articolata in due parti: una generale, in cui sono individuati gli elementi delle attrezzature che vanno sottoposti a controlli, con la specifica del personale competente per eseguirli e le finalità degli stessi; una seconda, in cui sono dettagliati in modo più approfondito i controlli da eseguirsi sugli elementi della macchina ritenuti più critici o necessitanti di ispezioni più articolate".

La seconda sezione, invece, tratta "gli accessori di sollevamento non forniti di serie come parte integrante dell'attrezzatura di sollevamento; anche questa sezione è articolata in una parte generale che individua gli elementi oggetto dei controlli, finalizzati ad aspetti strutturali e circuitali, e le figure che dovrebbero condurli, ed una parte di dettaglio su alcuni interventi da eseguirsi".

Al documento sono inoltre allegate due appendici:

- nell'appendice A, allo scopo di fornire uno strumento di supporto per le diverse figure coinvolte fattivamente nei controlli, sono state elaborate delle check list che riassumono le ispezioni da condurre in base alla frequenza richiesta;
- nell'appendice B è riportato un facsimile di registro utile strumento per annotare i controlli condotti sull'attrezzatura di lavoro, al fine anche di ottemperare a quanto previsto dall'art. 71 comma 9 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Si sottolinea ancora che per i controlli dei dispositivi immessi sul mercato in data successiva all'entrata in vigore della direttiva Macchine, "installati al fine di migliorare le condizioni di sicurezza dell'apparecchio di sollevamento anche in rapporto alle previsioni del comma 1 ovvero del comma 4 lettera a) numero 3 dell'art. 71 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., è necessario fare riferimento alle indicazioni fornite dai fabbricanti degli stessi nei rispettivi manuali, ove disponibili" (nei casi in cui l'adozione di tali dispositivi comporti una modifica delle modalità di utilizzo o delle prestazioni previste dal fabbricante si configura una nuova immissione sul mercato dell'apparecchio di sollevamento).

Dopo aver riportato, riguardo al campo di applicazione, la definizione di apparecchio di sollevamento tratta dalla ISO 4306 ("apparecchio a funzionamento discontinuo, destinato a sollevare e movimentare nello spazio carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa") e alcuni esempi di apparecchi di sollevamento di tipo fisso (gru a torre, gru derrick, paranchi per l'edilizia, ...) e di accessori per il sollevamento (braca di nastro tessuto piatto, brache a fune di acciaio, brache di catena, golfari, ganci, ...), il documento riporta indicazioni sui profili del personale coinvolto nelle attività di controllo:

- "conduttore di gru: (identificabile con l'operatore di cui all'art. 69 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) persona che fa funzionare la gru al fine di posizionare dei carichi. È responsabile della manovra corretta dell'attrezzatura. Deve essere adeguatamente addestrato per la specifica tipologia di gru ed avere una sufficiente conoscenza della gru, dei suoi comandi e dei suoi dispositivi di sicurezza. [EN 12480-1];
- imbracatore: (identificabile con l'operatore di cui all'art. 69 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) responsabile dell'attacco e dello sgancio del carico al e dall'organo di presa della gru, così pure dell'utilizzo della corretta attrezzatura di sollevamento in conformità con la pianificazione della manovra per il buon posizionamento dei carichi. [EN 12480-1];
- personale di manutenzione: [identificabile con l'operatore di cui all'art. 69 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. se specificatamente qualificato secondo quanto previsto all'art. 71 comma 7 lett. b)] personale responsabile della manutenzione della gru e del suo sicuro e soddisfacente funzionamento. È tenuto ad effettuare ogni manutenzione necessaria. Deve avere piena familiarità con l'attrezzatura ed i rischi che essa presenta e con le procedure di intervento previste. [EN 12480-1];
- tecnico esperto: [identificabile con l'operatore di cui all'art. 69 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. se in possesso delle competenze necessarie come previsto all'art. 71 comma 8 lett. c)] persona che, per la sua preparazione ed esperienza, possiede capacità e conoscenze nel campo delle gru e sufficiente familiarità con le principali regolamentazioni per poter determinare eventuali scostamenti dalle condizioni previste.[ISO 9927]".

Il documento sottolinea che le figure descritte non devono necessariamente essere distinte tra loro, purché in possesso di tutte le competenze necessarie, e che dette figure "non devono essere appositamente reclutate dal datore di lavoro, ma possono coincidere, previo possesso dei requisiti necessari all'espletamento dei compiti previsti, con il personale in forza presso il datore di lavoro. Questo anche in considerazione di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 69 e 71 comma 7 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. che prevede che il datore di lavoro assicuri una qualificazione del personale commisurata agli specifici rischi che le attrezzature di lavoro in uso presentano".

Si ricorda inoltre che "tutti i controlli condotti sull'attrezzatura devono essere riportati su apposito registro (di cui si riporta un facsimile nell'appendice B), ad eccezione di quelli giornalieri, per i quali è sufficiente la registrazione solo in caso in cui dovessero evidenziare eventuali difetti, al fine anche di ottemperare a quanto previsto dall'art. 71 comma 9 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. che prevede la registrazione dei risultati dei controlli condotti e la loro conservazione per almeno tre anni".

Rimandiamo alla lettura delle schede e delle procedure di controllo che individuano, per ciascuna tipologia di attrezzatura, i vari elementi da sottoporre a controllo, le figure coinvolte in tali attività e un dettaglio degli interventi da eseguire con le relative periodicità.

L'indice del documento:

Premessa

Campo di applicazione

Definizioni

Schede per la definizione di piani per i controlli di "apparecchi di sollevamento materiali di tipo trasferibile"

Procedure di controllo per apparecchi di sollevamento materiali di tipo trasferibile

Schede per la definizione di piani per i controlli di "accessori di sollevamento"

Procedure di controllo per accessori di sollevamento.

Fonte : INAIL, Settore Ricerca Certificazione e Verifica, Dipartimento Tecnologie di Sicurezza (DTS), Dipartimento Certificazione e Conformità di prodotti e impianti (DCC), " Schede per la definizione di piani per i controlli di "apparecchi di sollevamento materiali di tipo trasferibile e relativi accessori di sollevamento" [Articolo 71 comma 8 D.Lgs. 81/08 s.m.i.]", documento versione settembre 2014

(Vedi allegato sic.1).

3) Decreto per la sicurezza nei palchi e luoghi di spettacolo

Le disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività.

Alcune delle principali cause che hanno causato in questi anni diversi incidenti, anche mortali, durante l'allestimento di strutture per spettacoli e per manifestazioni fieristiche sono ad esempio la perdita di stabilità della struttura per cedimento ed errori durante le operazioni di montaggio e smontaggio.

Era attesa da tempo infatti la definitiva pubblicazione del Decreto interministeriale sulla sicurezza dei palchi e degli allestimenti fieristici previsto dall'art. 88, comma 2-bis del D. Lgs. n. 81/2008 - introdotto dal cosiddetto "Decreto del Fare" convertito con legge n. 98/2013 - secondo il quale le disposizioni di cui al Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 sui cantieri temporanei o mobili "si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro".

Pubblicazione che è avvenuta, come spesso capita per le modifiche alla normativa sulla sicurezza (vedi, ad esempio, il D.Lgs. 106/2009 o la stessa legge n. 98/2013), nel mese di agosto. E precisamente sulla **Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'8 agosto 2014.**

Il Decreto interministeriale del 22 luglio 2014, relativo alle "disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività", si presenta di particolare interesse per tutte le imprese impegnate in tali attività, per i vari operatori della sicurezza, per i committenti e per coloro ai quali è affidato il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori.

Con riferimento al Capo I del provvedimento ("Spettacoli musicali, cinematografici, teatrali"), il decreto si applica (articolo 1, comma 2), ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, alle "attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento".

Le disposizioni di cui al Capo I del decreto interministeriale e quelle di cui al Capo I del Titolo IV del D.lgs. 81/2008, fatte salve le altre disposizioni dello stesso d.lgs. 81/2008, non operano invece per le attività:

- a) "che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee" di cui al comma 2;
- b) "di montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino ai 2 m rispetto a un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture;

c) di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata all'estradosso, non superi 6 m nel caso di stativi e 8 m nel caso di torri;

d) di montaggio e smontaggio delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 7 m".

Ma quali sono le particolari esigenze che caratterizzano le attività di lavoro tipiche di tali spettacoli?

Ne riporta alcune l'articolo 2:

a) compresenza di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile;

b) compresenza di un elevato numero di lavoratori, autonomi o dipendenti, nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile e con svolgimento di mansioni diverse tra loro;

c) frequente presenza di imprese e lavoratori di diverse nazionalità nelle aree di lavoro;

d) necessità di completamento dei lavori in tempi brevi, compatibili con lo svolgimento programmato degli spettacoli;

e) necessità di realizzazione dei lavori in spazi ristretti;

f) possibilità di operare in contesti caratterizzati da vincoli architettonici o ambientali;

g) rischi derivanti dalle condizioni meteorologiche e ambientali in relazione alle attività da svolgersi in luoghi aperti.

Gli articoli 3 e 4 riportano dunque le indicazioni specifiche sull'applicazione del Capo I e II del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.

Ad esempio riguardo al Capo I del Titolo IV del Testo Unico si sottolinea che "non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 90, commi 10 e 11 e articolo 91, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 81 del 2008".

Dunque nei "cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecuttrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione" (articolo 90, comma 3, D.Lgs. 81/2008) e tale disposizione si applica anche ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000 (in quanto non si applica il comma 11 dello stesso articolo 90).

Per l'applicazione del Capo II del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008:

a) "ai fini degli articoli 111 e 122 del d.lgs. n. 81 del 2008, la costruzione delle opere temporanee può essere effettuata senza l'impiego di opere provvisorie distinte quando le opere temporanee costituiscono idoneo sostegno per i lavoratori";

b) i lavoratori che impiegano sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi, incaricati delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 116 del d.lgs. n. 81 del 2008, devono ricevere a cura del datore di lavoro una eventuale ulteriore formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici, tali da consentire lo svolgimento di dette attività in modo idoneo e sicuro;

c) i lavoratori incaricati delle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, hanno l'obbligo di formazione di cui all'allegato XXI del d.lgs. n. 81 del 2008 prevista per gli addetti al montaggio e smontaggio di ponteggi; il datore di lavoro provvede inoltre affinché detti lavoratori, ricevano una eventuale ulteriore formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici, tali da consentire lo svolgimento di dette attività in modo idoneo e sicuro".

Un breve accenno anche al campo di applicazione del Capo II del Decreto interministeriale sulla sicurezza dei palchi e degli allestimenti fieristici, relativo alle manifestazioni fieristiche.

Le disposizioni di cui al Capo II di tale decreto si applicano "alle attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitrici, tendostrutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche, fatte salve alcune esclusioni:

a) strutture allestitrici che abbiano un'altezza inferiore a 6,50 m rispetto a un piano stabile;

b) strutture allestitrici biplanari che abbiano una superficie della proiezione in pianta del piano superiore fino a 100 m²;

c) tendostrutture e opere temporanee strutturalmente indipendenti, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 8,50 m di altezza rispetto a un piano stabile".

Gli articoli 8 e 9 riportano le specifiche, per le manifestazioni fieristiche, relative all'applicazione del Capo I e II del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.

Inoltre il testo definitivo del Decreto, presenta alcune modifiche relative alla formazione del personale delle imprese, alla elaborazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei fascicoli dell'opera, ai contenuti minimi dei PSC e del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (Duvri).

In conclusione ricordiamo alcuni degli allegati presenti nel Decreto interministeriale del 22 luglio 2014:

- Allegato I — Informazioni minime sul sito di installazione dell'opera temporanea;
- Allegato II — Modello di dichiarazione di idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici straniere di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f);
- Allegato III — Contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza per gli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento;
- Allegato III.1 — Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2. dell'allegato XV del D.Lgs. n. 81 del 2008;
- Allegato IV — Informazioni minime sul quartiere fieristico;
- Allegato V — Contenuti minimi del documento unico di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 26 del d.lgs. n. 81 del 2008 per le manifestazioni fieristiche;
- Allegato VI - Contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza per le manifestazioni fieristiche;
- Allegato VI.1 — Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2.

Si segnala che (articolo 10) entro 24 mesi dall'entrata in vigore del Decreto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provvederà, d'intesa con il Ministero della Salute, al "monitoraggio dell'applicazione di quanto previsto dal medesimo decreto rielaborandone eventualmente i contenuti".

Fonte : Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Ministero della Salute –Decreto interministeriale sulla sicurezza dei palchi e degli allestimenti fieristici del 22 luglio 2014 - Disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività.

(Vedi all.sic.2)

3) Obblighi del direttore dei lavori in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Un indirizzo innovativo da parte della Cassazione: l'obbligo di apprestare nei cantieri edili i prescritti mezzi protettivi, anche ai fini delle norme antinfortunistiche, incombe non solo sugli imprenditori ma anche sui direttori di lavoro.

A leggere questa sentenza della Corte di Cassazione e quelle di recente da essa emanate sullo stesso argomento non appare proprio ben definita la posizione che la stessa Corte assume con riferimento alla individuazione delle responsabilità della figura del direttore dei lavori in materia di salute e di sicurezza del lavoro nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili. Chiarissima è comunque la conclusione alla quale la stessa è pervenuta in questa occasione e cioè che l'obbligo di apprestare nei cantieri temporanei o mobili i mezzi protettivi previsti dalle norme di sicurezza sul lavoro, al fine di evitare gli infortuni, incombe non solo sugli imprenditori ma anche sui direttori dei lavori, funzione ricoperta nel caso particolare in esame da un architetto in un cantiere edile.

Il riferimento.

Il responsabile tecnico e direttore di cantiere, delegato alla sicurezza con procura notarile ed il capo cantiere di un'impresa appaltatrice dei lavori per la realizzazione di un'adduttrice fognaria sono stati dichiarati colpevoli del reato di lesioni colpose aggravate a danno di un lavoratore dipendente infortunatosi e sono stati condannati, con attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, alle rispettive pene di giustizia nonché, unitamente al responsabile civile, al risarcimento del danno in favore della parte civile alla quale è stata anche assegnata una provvisoria provvisoriamente esecutiva. L'infortunio era accaduto mentre il lavoratore era intento ad impartire segnalazioni ad un gruista durante la discesa di un carico di tondini allorquando, sporgendosi dal bordo di una vasca privo di parapetto, ha perso l'equilibrio afferrando di conseguenza la fune di acciaio con la mano sinistra che rimaneva incastrata e riportando in tal modo lesioni personali gravi comportanti un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni superiore a giorni 40.

Al responsabile tecnico e direttore di cantiere è stato contestato di avere omesso di fornire al lavoratore infortunato all'atto dell'assunzione una tempestiva informazione e formazione, con corsi presso il CNA sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa e sui rischi specifici del lavoro da svolgere nonché di avere omesso di fornire al medesimo lavoratore una formazione adeguata sulle modalità di segnalazione, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 493/1996, ed ancora di avere omesso di allestire o di far allestire un regolare parapetto atto a prevenire cadute. Al capo cantiere è stato invece contestato di avere omesso di vigilare concretamente in modo da non consentire al lavoratore di posizionarsi sia sul bordo della vasca che vicino alle pulegge della gru.

Essendo stata confermata la loro condanna dalla Corte di Appello gli imputati hanno fatto ricorso alla cassazione con atti distinti ma di contenuto sostanzialmente identici. Entrambi hanno lamentato l'erronea applicazione dell'art. 68 del D.P.R. n. 164/1956 dal momento che gli stessi si erano doverosamente preoccupati di dotare il cantiere e gli operai di tutti i mezzi di protezione richiesti ed hanno messo in evidenza, altresì che il comportamento del lavoratore era stato caratterizzato dall'eccezionalità, abnormità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive organizzative ricevute, oltre ad essere stato imprevedibile, avendo lo stesso di propria iniziativa, intrapreso un'attività non richiestagli.

Le decisioni della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i ricorsi presentati. Secondo la stessa la sentenza della Corte d'Appello impugnata aveva adeguatamente spiegato come la condotta del lavoratore infortunatosi non potesse qualificarsi abnorme e tale, quindi, da elidere il nesso causale tra la condotta omissiva degli imputati e l'evento lesivo. "Deve definirsi abnorme", ha infatti precisato la suprema Corte, "quel comportamento che sia stato posto in essere da quest'ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro". E' chiaro infatti, ha sostenuto la Sez. IV, che il lavoro svolto dalla persona offesa era richiesto e necessario e che la sua posizione a bordo vasca, laddove non era stata predisposta la misura antinfortunistica del parapetto, agevolava l'attività demandatagli di supporto al gruista.

Con riferimento, infine, alla mancanza delle protezioni della vasca dalla caduta dall'alto ed alla contestazione circa l'erronea applicazione dell'art. 68 del D.P.R. n. 164/1956, la suprema Corte ha concluso con una espressione che riguarda la figura del direttore dei lavori (figura che per la verità non è stata interessata nel procedimento in esame) affermando che "l'obbligo di apprestare nei cantieri di lavoro i prescritti mezzi protettivi, anche ai fini delle norme antinfortunistiche, incombe non solo sugli imprenditori, ma anche sui direttori di lavoro (nella specie, architetto avente la funzione di direttore dei lavori in un cantiere edile) (Cass. pen. Sez. 6, n. 9778 del 12.4.1976, Rv. 134516; Sez. 3, n. 673 del 6.11.1981 Rv. 151748)".

Note dell'Osservatorio :

Nell'ultima riga si evince che la menzionata sentenza che cita il Direttore dei Lavori è dell'anno 1976 e 1981...ovvero ante direttiva cantieri ex 494. Pertanto ai tempi con la vigente normativa del periodo il DL poteva essere parte in causa in materia di sicurezza...per questo non si cita un coordinatore nella sentenza.

Si allega a compendio un approfondimento del collega Catanoso (tratto da forum di Punto sicuro) esaustiva a chiarire compiti , ruoli e responsabilità del Direttore lavori.

.....La Cassazione sta "parlando" del "direttore dei lavori per l'appaltatore" comunemente chiamato "direttore tecnico di cantiere" o "direttore di cantiere" e non del "direttore dei lavori per il committente" (ex L. n°1086/1971).

Tanto per ricordare cosa dice la giurisprudenza di riferimento in generale sulla figura del direttore dei lavori per il committente, va evidenziato che essa ha più volte ribadito che in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente presta un'opera professionale in esecuzione di una obbligazione di mezzi e non di risultato; essendo questi chiamato a svolgere la propria attività in situazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, "egli deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam" in concreto" (Cassazione Civile Sez. II^ n° 16361/2007).

Pertanto, il direttore dei lavori per il committente deve:

- verificare la conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa in riferimento al capitolato e/o alle regole della tecnica;
- adottare tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera e segnalare all'appaltatore tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano in corso d'opera.

Il direttore dei lavori non è esente da responsabilità qualora non vigili diligentemente, non impartisca le opportune disposizioni al riguardo e non controlli l'ottemperanza da parte dell'appaltatore, riferendone al committente.

Attenzione, però, a non pensare che la vigilanza del direttore dei lavori per il committente si debba concretizzare in un continuo e puntuale controllo delle attività di cantiere.

L'attività del direttore dei lavori per il committente consiste in un'alta sorveglianza dell'esecuzione delle opere ma che non richiede una presenza continua e giornaliera sul cantiere.

Per quanto riguarda strettamente la sicurezza sul lavoro nei reati d'evento, nel caso in cui il direttore dei lavori per il committente s'ingerisse nell'attività dell'appaltatore, dando direttive che vadano ad incidere sull'autonomia del primo, allora si configurerebbero delle responsabilità a suo carico in caso di provato nesso di causalità efficiente tra la sua condotta e l'evento avvenuto.

Del resto, c'è una recente sentenza della Corte di Cassazione Penale Sez. IV del 15 gennaio 2014, n° 1471, che ha confermato che il direttore dei lavori per il committente "non può essere chiamato a rispondere dell'osservanza delle norme antinfortunistiche ove non sia accertata una sua ingerenza nell'organizzazione del cantiere".

Si tenga

Fonte punto sicuro – www.puntosicuro.it

Approfondimenti

4) In arrivo il nuovo standard per i Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro, ISO 45001:2016.

La ISO 45001, che stabilisce i requisiti dei sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro, ha appena raggiunto lo stadio di Committe Draft, cioè di prima bozza elaborata dall'ISO/PC 283 ("Occupational health and safety management systems"). Questo documento, ispirato al ben noto standard OHSAS 18001, ha l'obiettivo di aiutare le organizzazioni a garantire la salute e la sicurezza delle persone che lavorano per loro.

Pertanto, a breve sarà ufficiale il nuovo standard internazionale per i Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro, ISO 45001:2016.

In linea con le norme ISO 9001 e ISO 14001, il nuovo standard 45001 sarà così strutturato:

- 1) Scopo
- 2) Riferimenti normativi
- 3) Termini e definizioni
- 4) Contesto dell'organizzazione
- 5) Direzione
- 6) Pianificazione
- 7) Supporto
- 8) Funzionamento
- 9) Valutazione delle prestazioni
- 10) Miglioramento

Fonte BibLus-net by ACCA - Vedi all. Sic 3

5) Dai Vigili del Fuoco le linee guida per la valutazione dei rischi e la sicurezza sui luoghi di lavoro

Il dipartimento dei VV.F. ha pubblicato un interessante documento sulla sicurezza sui luoghi di lavoro contenente le linee di indirizzo per la valutazione dei rischi.

Il documento, utile a tutti i tecnici impegnati nel settore della sicurezza o dell'antincendio, ai datori di lavoro, ai responsabili del servizio di prevenzione e protezione e ai responsabili dei lavoratori per la sicurezza, fornisce valide indicazioni su

- 1) normativa di riferimento
- 2) valutazione del rischio incendio
- 3) riduzione del rischio
- 4) misure di protezione antincendio
- 5) formazione, informazione ed aggiornamento
- 6) piano di emergenza.

Nel documento vengono individuati i soggetti coinvolti nel processo di valutazione, con i relativi compiti e funzioni e viene fornito un diagramma relativo al sistema di sicurezza aziendale ed al procedimento di estinzione delle contravvenzioni, il quadro sanzionatorio e soprattutto la valutazione del rischio incendio con relativo piano di emergenza.

Fonte BibLus-net by ACCA

5) La sicurezza in casa: dai VV.F. la guida ai rischi, per conoscerli e prevenirli.

L'ambiente domestico è il luogo dove si registrano il maggior numero di incidenti, a fronte di quello che dovrebbe essere il posto più tranquillo e sicuro. Gran parte degli infortuni può essere evitata se c'è la conoscenza e la consapevolezza dei pericoli che si possono nascondere dietro l'angolo.

Al riguardo segnaliamo la pubblicazione dei Vigili del Fuoco, "Sicurezza in casa" che ha lo scopo di illustrare i pericoli presenti in casa, al fine di prevenirli ed evitarli.

Nell'opuscolo sono presentate le principali situazioni di pericolo, divise nelle 4 categorie:

- 1) Elettricità
- 2) gas di città
- 3) liquidi infiammabili
- 4) impianto idrico.

In forma semplice ed incisiva, grazie anche alla cura prestata alle immagini, vengono descritte le tipologie di incidenti più frequenti, al fine di indicare gli opportuni comportamenti di prevenzione degli incidenti e su cosa fare in caso di incendio.

Fonte BibLus-net by ACCA - Vedi all. Sic 4

Documento redatto per l'Osservatorio Sicurezza dell'Ordine degli Architetti di Bologna dall'Arch. Gaetano Buttarò.
Chiuso in data 08/09/2014.